

# AGIDAE SALUS\_ISTRUZIONE

## STATUTO

### Art. 1 - COSTITUZIONE

1 - È costituita tra:

AGIDAE - Associazione Gestori Istituti Dipendenti dall'Autorità Ecclesiastica, con sede in Roma alla Via Vincenzo Bellini n. 10;

e le Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori:

FLC CGIL, rappresentata da

CISL UNIVERSITÀ, rappresentata da

CISL SCUOLA

UIL RUA

UIL SCUOLA

SNALS CONFSAL

SINASCA

un Ente ai sensi del Capo III, Titolo II del Codice Civile, denominato «AGIDAE SALUS\_ISTRUZIONE - ENTE DI ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA PER I DIPENDENTI DEGLI ENTI RELIGIOSI aderenti ai CCNL SCUOLA e CCNL UNIVERSITÀ», in sigla «AGIDAE SALUS\_ISTRUZIONE»,

2 - L'Ente, di cui sono soci i soggetti suindicati, è costituito su base paritetica, quanto al 50% da Agidae, quale componente rappresentativa degli enti religiosi, e quanto al 50% dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori firmatarie del presente Statuto e dei Contratti sottoelencati.

### ART. 2 – SCOPO E FINALITÀ

1 - L'Ente è costituito in applicazione dai seguenti contratti collettivi nazionali di lavoro:

a) CCNL AGIDAE scuola, per il personale direttivo, docente, amministrativo, tecnico ed ausiliario occupato negli istituti esercitanti attività educative, di istruzione e dipendenti dall'autorità ecclesiastica (art. 1); sottoscritto da Agidae, FLC CGIL, CISL SCUOLA, UIL SCUOLA, SNALS CONFSAL, SINASCA,

b) CCNL Agidae Università per il personale dipendente da Università Pontificie, Facoltà ecclesiastiche, Istituti Universitari ecclesiastici, Istituti Superiori di Scienze Religiose, Seminari Maggiori, Istituti di alta formazione, Istituti di formazione universitaria ed accademica gestiti da



Enti ecclesiastici, Convitti Universitari (art. 84), sottoscritto da AGIDAE, FLC CGIL, CISL UNIVERSITA', CISL SCUOLA, UIL RUA, SNALS CONFSAL, SINASCA.

2 - L'Ente non ha fini di lucro e si propone di garantire ai lavoratori trattamenti di assistenza sanitaria integrativa.

3 - L'Ente, al fine di migliorare la qualità dei trattamenti erogati, può incentivare e promuovere studi e ricerche relativi alla materia della salute e della sicurezza sul lavoro, previa specifiche intese tra le parti.

4 - Per il raggiungimento dei propri scopi l'Ente si dota delle necessarie strutture operative.

### ART. 3 – ADERENTI E ISCRITTI

1 - All'Ente aderiscono i soggetti datoriali che applicano i contratti collettivi nazionali di lavoro indicati nell'articolo 2.1 nonché, previa deliberazione dell'assemblea dei soci costituenti, soggetti datoriali che applicano altri contratti collettivi nazionali di lavoro i quali prevedano, in modo espresso e a parità di contribuzione, l'adesione all'Ente.

2 - Gli aderenti iscrivono all'Ente i propri lavoratori dipendenti in servizio, i quali assumono la qualifica di iscritti e sono beneficiari delle prestazioni erogate dallo stesso.

3 - Possono mantenere l'iscrizione all'Ente, previa deliberazione dell'assemblea dei soci costituenti, che può avere anche carattere di generalità, i lavoratori che per qualsiasi motivo, ragione o causa, non sono più in possesso dei requisiti necessari per l'iscrizione e ai quali l'Ente autorizzi la prosecuzione volontaria della contribuzione.

4 - L'adesione e l'iscrizione cessano di produrre effetti in caso di scioglimento o estinzione per qualsiasi causa e con qualsiasi modalità dell'Ente.

5 - L'adesione e l'iscrizione cessano di produrre effetti anche in caso di cessazione dell'attività degli aderenti, o loro estinzione per qualsiasi causa e con qualsiasi modalità, ovvero perdita dei requisiti necessari per l'adesione o l'iscrizione.

### ART. 4 – SEDE

1 - L'Ente ha sede in Roma, in via Vincenzo Bellini n. 14.

2 - Il Consiglio di Amministrazione potrà deliberare il trasferimento della sede nell'ambito del territorio del Comune di Roma.

### ART. 5 – DURATA

1 - L'Ente ha durata illimitata.

## **ART. 6 - DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DI UTILI**

1 - È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi e riserve di capitale durante la vita dell'Ente, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

## **ART. 7 – PATRIMONIO ED ENTRATE**

1 - L'Ente trae i mezzi per conseguire i propri scopi:

a) dai contributi ordinari previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro, oppure volontari, esatti direttamente oppure per il tramite dell'Inps o dell'Inail, ovvero altrimenti esatti in base a quanto disposto dalla contrattazione collettiva di categoria;

b) dai contributi versati a titolo di eventuale quota di ingresso;

c) dalle liberalità versate da enti o persone fisiche;

d) dai proventi straordinari di qualsiasi tipo;

e) da rivalutazioni, rendimenti, interessi, rendite, nonché ricavi e proventi di gestioni.

2 - La gestione finanziaria può essere effettuata direttamente o attraverso la stipulazione di apposite convenzioni con professionisti terzi e potrà consistere:

- nella sottoscrizione di polizze assicurative con compagnie di rilevanza e diffusione nazionali;

- nell'acquisto di beni immobili;

- nelle differenti forme di investimento che siano deliberate dall'Assemblea, tenendo comunque in maggior conto la sicurezza dell'investimento più che il suo rendimento.

3 - Le entrate dell'Ente, come tutti i mezzi patrimoniali comunque da esso acquisiti, sono destinati al conseguimento degli scopi e delle finalità dell'Ente stesso.

4 - Il patrimonio dell'Ente è il suo fondo comune, di cui all'articolo 37 del codice civile, ed i soci non sono titolari di alcun diritto su di esso, con conseguente inapplicabilità delle disposizioni in tema di comunione dei beni.

5 - I Soci non hanno diritto ad alcun titolo sul patrimonio dell'Ente sia durante la vita dell'Ente che in caso di scioglimento o, comunque, estinzione dello stesso. (Art.14)

## **ART. 8 – ORGANI**

1 - Sono Organi dell'Ente:

- l'Assemblea;

- il Consiglio di Amministrazione;

- il Presidente e il Vice Presidente;
- il Collegio dei Revisori.

2 - Le convocazioni dei componenti degli organi devono essere effettuate in forma scritta, da trasmettersi con ogni mezzo idoneo del quale sia possibile attestare l'avvenuta ricezione, ivi compresi fax e posta elettronica.

3 - Tutte le cariche hanno la durata di quattro esercizi sociali (art.13), fatto salvo quanto previsto dall'art. 11, comma 1; i nominati restano in carica fino all'approvazione del bilancio del quarto esercizio e possono essere riconfermati.

4 - La decadenza immediata dalla carica consegue, oltre che a dimissioni, alla revoca della designazione da parte del socio che l'aveva espressa. La decadenza da componente del Consiglio di Amministrazione comporta l'automatica decadenza dalla carica di Presidente o di Vice Presidente per coloro che ricoprivano tali cariche. Nei casi di decadenza il socio, che aveva effettuato la designazione, provvede ad una nuova designazione contestualmente alla comunicazione della revoca, o comunque nel più breve tempo possibile. I sostituti restano in carica fino alla scadenza degli altri membri dell'organo, salvo riconferma.

#### ART. 9 – ASSEMBLEA



1 - L'Assemblea è composta da quattordici componenti: sette delegati dal legale rappresentante dell'Agidae e sette delegati, uno per ciascuna, dal legale rappresentate di ognuna delle Organizzazioni Sindacali socie costituenti dell'Ente; per ogni componente è designato anche un supplente.

2 - I rappresentanti dei soci, e i loro supplenti sono nominati fino a revoca.

3 - L'Assemblea nomina il Presidente dell'Ente, su designazione dell'Agidae e il Vice Presidente dell'Ente, su designazione delle Organizzazioni Sindacali. La nomina del Vicepresidente è effettuata con un criterio di rotazione biennale. L'Assemblea nomina altresì i restanti membri del Consiglio di Amministrazione su designazione delle parti costituenti ai sensi dell'art. 1.



Il Presidente dell'Ente e il Vicepresidente dell'Ente, ricoprono anche le cariche di Presidente e Vice Presidente del Consiglio di amministrazione. Da qui in poi indicati solo con "Presidente" e "Vice Presidente"

4 - L'Assemblea:

a) approva su proposta del Consiglio di Amministrazione un piano di programmazione quadriennale per il perseguimento degli scopi e delle finalità dell'Ente, nonché la relazione sull'attività programmata e su quella svolta;

b) approva, su proposta del Consiglio di Amministrazione, il bilancio preventivo e consuntivo;

c) approva il Regolamento di funzionamento proposto dal Consiglio di Amministrazione in esecuzione degli accordi assunti dalle parti stipulanti i contratti collettivi nazionali di lavoro di cui all'articolo 2.1;

d) approva gli altri regolamenti predisposti dal Consiglio di Amministrazione;

e) approva le eventuali modifiche statutarie;

f) delibera lo scioglimento dell'Ente e la nomina dei liquidatori;

g) prende atto della sostituzione dei componenti degli organi a seguito di comunicazione da parte dei soci.

**5** - L'Assemblea si riunisce almeno due volte all'anno o quando lo richiedano l'Agidae ovvero almeno tre Organizzazioni Sindacali ed è convocata dal Presidente almeno sette giorni prima della data della riunione, cui devono essere invitati i componenti del Collegio dei Revisori.

**6** - Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza di almeno i 6/7 dei componenti.

**7** - Le riunioni dell'Assemblea sono presiedute dal Presidente o, in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente e verbalizzate da un Segretario nominato dall'assemblea, affinché rediga il verbale che, una volta approvato, va trascritto nell'apposito libro.

**8** - È consentito il conferimento di delega ad altro componente, che non può detenere più di due deleghe.

**9** - Le deliberazioni sono adottate con il parere favorevole di ognuna delle due parti costituenti l'Ente (Agidae e OO.SS art.1 comma 2), ottenuto per ciascuna a maggioranza dei presenti computando le deleghe. Le deliberazioni aventi ad oggetto i Regolamenti e le modifiche al presente Statuto devono essere ratificate in forma scritta dai Soci, con comunicazione da inviare al Presidente entro sette giorni dalla loro adozione; in difetto di ratifica, le deliberazioni non acquistano efficacia.

#### **ART. 10 – CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

**1** - Il Consiglio di Amministrazione è composto da 10 membri, tra i quali il Presidente, il Vice Presidente e altri 8 membri, quattro dei quali designati dall'Agidae e quattro dalle Rappresentanze Sindacali tra quelle che non hanno espresso il Vice Presidente.

**2** - Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno una volta a quadrimestre e, comunque, ogni qualvolta lo ritengano necessario il Presidente o almeno quattro dei suoi componenti ed è convocato dal Presidente almeno sette giorni prima della riunione.

**3** - I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica quattro esercizi e sono rieleggibili.

**4** - Il Consiglio di Amministrazione, inoltre:

- a) esegue le deliberazioni adottate dall'Assemblea;
- b) redige il bilancio annuale consuntivo e quello preventivo;
- c) delibera e pone in essere gli atti di ordinaria e di straordinaria amministrazione;
- d) propone all'Assemblea le modifiche dello Statuto e i Regolamenti;
- e) organizza i servizi dell'Ente e ne disciplina il funzionamento;
- f) propone all'Assemblea il piano di programmazione quadriennale dell'attività;
- g) controlla in particolare l'andamento delle gestioni e delle prestazioni sanitarie, di cui al precedente art.7, comma 2.
- h) vigila sull'esecuzione delle deliberazioni assunte;

i) forma l'organigramma dell'Ente in base alle esigenze tecniche, organizzative e produttive, deliberando sull'assunzione del personale dipendente e sull'instaurazione dei rapporti di collaborazione autonoma continuativi;

**5** - Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono valide con la presenza dei 4/5 dei suoi membri e le relative deliberazioni sono adottate con il parere favorevole di ognuna delle due parti costituenti l'Ente (Agidae e OO.SS art.1 comma 2), ottenuto per ciascuna a maggioranza dei presenti, computando le deleghe. È consentito il conferimento di delega ad altro componente, in misura non superiore a una delega per ciascuno.

**6** - Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente; all'inizio delle riunioni viene nominato il Segretario, che provvede alla redazione del verbale, da trascrivere dopo l'approvazione nell'apposito libro.

**7** - Il Consiglio di Amministrazione può delegare i suoi poteri, per determinati atti o per determinate categorie di atti, al Presidente e al Vice Presidente con firma congiunta.

#### **ART. 11 - PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE**

**1** - Il Presidente è designato dall'AGIDAE tra i membri da essa designati nel Consiglio di Amministrazione; il Vice Presidente è designato congiuntamente dalle Organizzazioni sindacali tra i membri da esse ivi designati. Il Presidente dura in carica quattro anni; il Vice Presidente dura in carica due anni.

**2** - Qualora nel corso del mandato il Presidente o il Vice Presidente vengano sostituiti dai soggetti designanti, i loro sostituti, nominati dagli stessi soggetti, completano il mandato del sostituito.

**3** - Spetta al Presidente:

- a) rappresentare legalmente l'Ente;
- b) presiedere all'ordinaria attività dell'Ente, provvedendo a tutti gli atti necessari per il funzionamento della stessa;
- c) convocare e presiedere le riunioni ordinarie e straordinarie dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione redigendo gli ordini del giorno;
- d) assicurare la corretta applicazione dello Statuto;
- e) dare esecuzione alle deliberazioni degli organi statutari;
- f) svolgere i compiti ad esso demandati dallo Statuto o dal Regolamento o che gli siano affidati dall'Assemblea o dal Consiglio di Amministrazione.

4 - Il Vice Presidente coadiuva il Presidente nell'espletamento delle sue funzioni e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento; ha la firma congiunta con il Presidente per gli atti di straordinaria amministrazione.

5 - In caso di urgenza il Presidente, d'intesa con il Vice Presidente, esercita i poteri del Consiglio di Amministrazione, salvo ratifica del Consiglio stesso che, a tal fine, deve essere convocato entro i trenta giorni successivi all'adozione di tali provvedimenti.

6 - Il prelievo, la corresponsione e, comunque, la movimentazione delle risorse dell'Ente devono essere effettuati con firma congiunta del Presidente e del Vice Presidente salvo eventuale diversa disposizione del Consiglio di Amministrazione per la sola ordinaria amministrazione.

## ART. 12 – IL COLLEGIO DEI REVISORI

1 - Il Collegio dei Revisori, insediato con delibera del Presidente, è composto da cinque membri, tre dei quali effettivi e due supplenti, così nominati dall'Assemblea:

- uno, con la funzione del Presidente, scelto fra i professionisti iscritti al Registro dei Revisori Legali dall'Organizzazioni Sindacale alternativamente proposto dall'Agidae e dalle OO.SS.

- uno effettivo ed uno supplente su proposta delle Organizzazioni Sindacali con criterio di rotazione;

- uno effettivo ed uno supplente su proposta dell'Agidae.

2 - I componenti del Collegio dei Revisori durano in carica quattro anni, sono rieleggibili e presenziano alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione.

3 - Il Collegio dei Revisori:

- a) esercita il controllo dell'amministrazione dell'Ente;
- b) accerta la regolare tenuta della contabilità;

c) verifica la corrispondenza dei bilanci alle risultanze dei libri, alle scritture contabili ed allo Statuto.

4 - Il Collegio dei Revisori redige la relazione sui bilanci preventivo e consuntivo dell'esercizio finanziario, depositandola almeno sette giorni prima della data fissata per la riunione del Consiglio di Amministrazione convocata per la loro approvazione.

### **ART. 13 – ESERCIZIO SOCIALE**

1 - L'esercizio sociale ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

2 - Il bilancio preventivo deve essere approvato dal Consiglio di Amministrazione entro il 30 novembre dell'anno precedente e quello consuntivo entro il 30 aprile dell'anno successivo; entrambi vanno trasmessi ai soci entro quindici giorni dalla loro approvazione.

### **ART. 14 – SCIoglimento - CESSAZIONE**

1 - Lo scioglimento dell'Ente dev'essere deliberato all'unanimità dall'Assemblea.

2 - In caso di scioglimento dell'Ente o, comunque, di cessazione per qualsiasi causa, (Art 3 punto 4), il patrimonio netto sarà devoluto dai liquidatori, escluso in ogni caso qualsiasi rimborso ai soci, per attività ed iniziative assimilabili a quelle che costituiscono lo scopo dell'Ente.

### **ART. 15 – REGOLAMENTI**

1 - Per l'attuazione del presente Statuto l'Ente si doterà, entro il 2018, di un Regolamento che dovrà essere approvato dall'Assemblea, al pari degli altri Atti, Regolamenti e Convenzioni sette inerenti le prestazioni sanitarie, redatti in conformità allo Statuto.

### **ART. 16 – RINVIO**

1 - Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto vengono richiamate le norme dettate in materia del codice civile e dalle altre leggi in vigore.

### **ART. 17 - CONTROVERSIE**

1 - Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere dall'esecuzione o dall'interpretazione del presente Statuto e, in genere, per qualsiasi controversia endoassociativa, è foro esclusivamente competente quello di Roma.

2 - Qualsiasi controversia per la quale fosse obbligatorio il preliminare esperimento del tentativo di mediazione, sarà sottoposta esclusivamente all'Organismo di Mediazione Forense di Roma istituito dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma; sempre in tale sede esclusiva

dovrà svolgersi la mediazione nel caso in cui nel corso della controversia giudiziale il Giudice invitasse le Parti a provvedervi.

AGIDAE

*[Handwritten signature]*  
di Ter

PSI SCOLARE  
752 UNIVERSITA'

*[Handwritten signature]*

VIL RUA

*[Handwritten signature]*  
Leone Omep

*[Handwritten signature]*  
Antonio De Marobini

SNALS-CONF.SAL

*[Handwritten signature]*  
per la

SINASCA

*[Handwritten signature]*